

Orientamenti

sulle procedure e sulle politiche, compresi i diritti dei clienti, nel contesto dei servizi di trasferimento di crypto-attività, ai sensi del regolamento relativo ai mercati delle crypto-attività (MiCA) sulla tutela degli investitori

Indice

1	Ambito di applicazione	4
2	Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni	4
2.1	Riferimenti normativi	4
2.2	Abbreviazioni	5
3	Finalità.....	5
4	Conformità e obblighi di notifica	6
4.1	Status degli orientamenti	6
4.2	Obblighi di notifica.....	6
5	Orientamenti sulle politiche e sulle procedure nel contesto dei servizi di trasferimento di cripto-attività	7
5.1	Disposizioni generali sulle politiche e sulle procedure relative al trasferimento di cripto-attività (orientamento 1).....	7
5.2	Informazioni su singoli trasferimenti di cripto-attività (orientamento 2)	9
5.3	Tempi di esecuzione e tempi limite (orientamento 3)	10
5.4	Rifiuto o sospensione di un'istruzione di trasferimento di cripto-attività o restituzione di cripto-attività trasferite (orientamento 4).....	11
5.5	Responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività (orientamento 5).....	11

1 Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano:
 - (i) alle autorità competenti e
 - (ii) ai prestatori di servizi per le cripto-attività che agiscono da prestatori di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del MiCA.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano con riferimento all'articolo 82 del MiCA.

Tempistica

3. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

2.1 Riferimenti normativi

MiCA	Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽²⁾

⁽¹⁾ GU L 150 del 9.6.2023, pagg. 40-205.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Regolamento relativo al trasferimento di fondi al Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 ⁽³⁾

2.2 Abbreviazioni

CE	Commissione europea
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
SEVIF	Sistema europeo di vigilanza finanziaria
UE	Unione europea

3 Finalità

4. I presenti orientamenti, elaborati dall'ESMA in stretta collaborazione con l'Autorità bancaria europea (ABE), si basano sull'articolo 82, paragrafo 2, del MiCA e perseguono l'obiettivo di stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente delle disposizioni di cui all'articolo 82 del MiCA. In particolare, i presenti orientamenti mirano a fornire maggiore chiarezza sui requisiti applicabili ai prestatori di servizi per le crypto-attività che prestano servizi di trasferimento di crypto-attività per conto di clienti per quanto concerne le procedure e le politiche, compresi i diritti dei clienti, nel contesto dei servizi di trasferimento di crypto-attività. A tale riguardo, l'ESMA prevede un rafforzamento della tutela degli investitori.

I presenti orientamenti non pregiudicano le pertinenti norme ai sensi della seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD 2), ove applicabili ai pertinenti trasferimenti di crypto-attività, in particolare i token di moneta elettronica (EMT).

⁽³⁾ GU L 150 del 9.6.2023, pagg. 1-39.

4 Conformità e obblighi di notifica

4.1 Status degli orientamenti

5. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i prestatori di servizi per le crypto-attività compiono ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
6. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero assicurare tramite la loro attività di vigilanza che i prestatori di servizi per le crypto-attività si conformino agli orientamenti.

4.2 Obblighi di notifica

7. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi agli orientamenti.
8. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano a tali orientamenti.
9. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica.⁴ Una volta compilato, siffatto modello deve essere trasmesso all'ESMA.
10. I prestatori di servizi per le crypto-attività non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

⁽⁴⁾ Cfr.: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-110-1132_confirmation_of_compliance_with_guidelines.pdf.

5 Orientamenti sulle politiche e sulle procedure nel contesto dei servizi di trasferimento di cripto-attività

5.1 Disposizioni generali sulle politiche e sulle procedure relative al trasferimento di cripto-attività (orientamento 1)

11. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero stabilire, attuare e mantenere politiche e procedure adeguate (compresi strumenti appropriati) per garantire che, in tempo utile prima che il cliente concluda un accordo per la fornitura di servizi di trasferimento di cripto-attività, forniscano al cliente, in formato elettronico, le informazioni e le condizioni relative ai servizi di trasferimento di cripto-attività.
12. Le informazioni fornite dovrebbero includere almeno:
 - il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività, l'indirizzo della sua sede centrale e qualsiasi altro indirizzo e mezzo di comunicazione, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi per le cripto-attività;
 - il nome dell'autorità nazionale competente incaricata della vigilanza sul prestatore di servizi per le cripto-attività;
 - una descrizione delle principali caratteristiche del servizio di trasferimento di cripto-attività da prestare;
 - una descrizione della forma e della procedura per disporre o fornire il consenso per un trasferimento di cripto-attività e per revocare un'istruzione o un consenso, compresa la specificazione delle informazioni che devono essere fornite dal cliente affinché un trasferimento di cripto-attività possa essere disposto o eseguito correttamente (comprese le modalità di autenticazione);
 - le condizioni alle quali il prestatore di servizi per le cripto-attività può respingere un'istruzione relativa al trasferimento di cripto-attività;
 - un riferimento alla procedura o al processo stabilito dal prestatore di servizi per le cripto-attività per determinare il termine per il ricevimento di un'istruzione o del consenso riguardo al trasferimento di cripto-attività e un eventuale tempo limite stabilito dal prestatore di servizi per le cripto-attività;
 - per ogni cripto-attività, una spiegazione della rete basata sulla tecnologia a registro distribuito (DLT) supportata per il trasferimento di tale cripto-attività;
 - i tempi massimi di esecuzione del servizio di trasferimento di cripto-attività da fornire;

- per ogni rete DLT, il tempo o il numero ragionevolmente stimato di conferme di blocco necessarie affinché il trasferimento sia irreversibile sulla rete DLT o sia considerato sufficientemente irreversibile nel caso di regolamento probabilistico, tenendo conto delle regole e delle circostanze della rete DLT;
 - tutti gli oneri, le commissioni e le spese dovuti dal cliente in relazione al servizio di trasferimento di cripto-attività, inclusi quelli connessi alla modalità e alla frequenza con cui le informazioni sono fornite o rese disponibili e, se del caso, la ripartizione degli importi di tali oneri;
 - i mezzi di comunicazione, comprese le informazioni di base sui requisiti tecnici relativi alle apparecchiature e ai software del cliente (ad esempio, il software o il sistema operativo mobile minimo), concordati tra le parti per la trasmissione di informazioni o notifiche relative al servizio di trasferimento di cripto-attività;
 - le modalità e la frequenza con cui devono essere fornite o rese disponibili le informazioni relative al servizio di trasferimento di cripto-attività;
 - la lingua o le lingue in cui sarà concluso l'accordo di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del MiCA e in cui si svolgerà la comunicazione durante il rapporto contrattuale in questione;
 - la procedura sicura applicabile dal prestatore di servizi per le cripto-attività per la notifica al cliente in caso di frode sospetta o effettiva o di minacce alla sicurezza;
 - le modalità e il termine entro cui il cliente è tenuto a notificare al prestatore di servizi per le cripto-attività qualsiasi trasferimento di cripto-attività non autorizzato o disposto o eseguito non correttamente, nonché la responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività, compreso il relativo importo massimo, per i trasferimenti non autorizzati o disposti o eseguiti non correttamente;
 - il diritto del cliente di porre termine all'accordo sulla prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività e le modalità per esercitarlo.
13. Le politiche e le procedure relative ai servizi di trasferimento di cripto-attività dovrebbero assicurare che il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisca le informazioni pertinenti in modo chiaro, leggibile e di facile comprensione.
14. Le politiche e le procedure di cui al paragrafo 12 dovrebbero altresì assicurare che:
- in qualsiasi momento del rapporto contrattuale relativo ai servizi di trasferimento di cripto-attività, il cliente possa consultare o ricevere, su richiesta, l'accordo di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del MiCA nonché le informazioni elencate al paragrafo 12, in formato elettronico;
 - il cliente sia informato tempestivamente delle modifiche che si intendono apportare alle informazioni di cui al paragrafo 12, prima che tali modifiche diventino applicabili.

15. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere in grado di fornire le informazioni pertinenti al momento della consegna di una copia della proposta di accordo di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del MiCA.
16. È buona prassi che i prestatori di servizi per le cripto-attività siano invitati anche a tenere conto, nelle politiche e nelle procedure di cui al paragrafo 11, disposizioni volte a fornire ai clienti materiale informativo utile per capire e approfondire la conoscenza e la comprensione dei propri diritti, nonché della funzione e dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività.

5.2 Informazioni su singoli trasferimenti di cripto-attività (orientamento 2)

17. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero stabilire, attuare e mantenere politiche e procedure adeguate (compresi strumenti appropriati) per assicurare che, dopo la ricezione di un'istruzione di trasferimento di cripto-attività, ma prima dell'esecuzione di tale trasferimento, il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisca al cliente almeno le seguenti informazioni:
 - una breve avvertenza standardizzata che indichi se e quando il trasferimento della cripto-attività diventerà irreversibile o sufficientemente irreversibile nel caso di regolamento probabilistico ⁽⁵⁾;
 - l'importo di eventuali oneri relativi al trasferimento delle cripto-attività a carico del cliente e, ove applicabile, una ripartizione di tali importi, distinguendo, ad esempio, tra gli oneri per il gas addebitati per l'operazione tramite la rete DLT pertinente e altre commissioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività addebitano per i loro servizi.
18. Le politiche e le procedure di cui al precedente paragrafo dovrebbero inoltre assicurare che la disposizione o l'esecuzione del trasferimento non avvenga prima che siano state adottate misure adeguate per assicurare il rispetto del regolamento relativo al trasferimento dei fondi, ivi compreso l'articolo 14.
19. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero stabilire, attuare e mantenere politiche e procedure adeguate (compresi strumenti appropriati) per assicurare che, dopo l'esecuzione di un singolo trasferimento di cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisca al cliente almeno le seguenti informazioni:
 - i nomi del cedente e del cessionario;

⁽⁵⁾ A seconda del tipo di algoritmi di consenso relativi alla rete DLT pertinente.

- l'indirizzo nel registro distribuito o il numero di conto di cripto-attività del cedente;
 - l'indirizzo nel registro distribuito o il numero di conto di cripto-attività del cessionario;
 - un riferimento che consenta al cliente di individuare ogni trasferimento di cripto-attività;
 - l'importo e il tipo di cripto-attività trasferite o ricevute;
 - la data valuta dell'addebito o la data valuta dell'accredito del trasferimento delle cripto-attività;
 - l'importo di tutti gli oneri, le commissioni e le spese relativi al trasferimento delle cripto-attività e, ove applicabile, una ripartizione dei suddetti importi.
20. Le politiche e le procedure di cui al paragrafo 19 dovrebbero inoltre riguardare la periodicità delle informazioni elencate al paragrafo 19, eventuali commissioni o oneri sostenuti per la fornitura delle informazioni e le relative modalità.
21. Le informazioni di cui al paragrafo 19 dovrebbero essere fornite in formato elettronico e, se fornite non più di una volta al mese, a titolo gratuito.
22. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero stabilire, attuare e mantenere politiche e procedure adeguate (compresi strumenti appropriati) per assicurare che, fatti salvi gli altri requisiti normativi applicabili, in caso di rifiuto, restituzione o sospensione di un trasferimento di cripto-attività, il cliente riceva almeno le seguenti informazioni:
- il motivo alla base del rifiuto, della restituzione o della sospensione;
 - ove applicabile, come porre rimedio al rifiuto, alla restituzione o alla sospensione;
 - l'importo di eventuali oneri o commissioni sostenuti dal cliente e l'eventuale possibilità di rimborso.

5.3 Tempi di esecuzione e tempi limite (orientamento 3)

23. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero stabilire, attuare e mantenere politiche e procedure adeguate relative almeno a quanto segue:
- i tempi limite entro i quali le istruzioni per il trasferimento di cripto-attività sono considerate ricevute nello stesso giorno lavorativo;
 - i tempi di esecuzione massimi a seconda della cripto-attività trasferita;
 - la stima ragionevole del tempo o del numero di conferme di blocco necessarie affinché il trasferimento di cripto-attività diventi irreversibile sulla rete DLT, o

sufficientemente irreversibile nel caso di regolamento probabilistico, per ogni rete DLT.

5.4 Rifiuto o sospensione di un'istruzione di trasferimento di cripto-attività o restituzione di cripto-attività trasferite (orientamento 4)

24. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero stabilire, attuare e mantenere politiche e procedure adeguate basate sul rischio per stabilire se e come eseguire, rifiutare, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività. Tali politiche e procedure dovrebbero in particolare tenere conto delle disposizioni del regolamento relativo al trasferimento dei fondi, a seconda dei casi e come specificato negli orientamenti dell'ABE sulla prevenzione dell'abuso di fondi e di taluni trasferimenti di cripto-attività a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5.5 Responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività (orientamento 5)

25. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero stabilire, attuare e mantenere politiche e procedure adeguate per determinare le condizioni della responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività nei confronti dei clienti in caso di trasferimenti di cripto-attività non autorizzati o disposti o eseguiti non correttamente.